

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI**

**Verbale del Revisore Unico n.24 del 30 Novembre 2020**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2020"**

La sottoscritta Fabbri Elisa, in qualità di Revisore Unico di ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/12/2016 avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina a Revisore unico dell'Azienda della dott.ssa Elisa Fabbri. Insediamento e definizione del compenso"

PREMESSO che in data 24 novembre 2020 è pervenuta la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione dell'Amministratore Unico avente ad oggetto "**ATTO DI INDIRIZZO E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE**";

Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 6/4/2020 ad oggetto "**COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020**";

PRESO ATTO che ASP:

- con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 23 marzo 2020 si è proceduto alla **APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020 – 2022, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 – 2022 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021.**;
- con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 26 marzo 2020 si è proceduta alla **APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020– 2022, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 – 2022 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021.**;

PREMESSO che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all'art. 67 la costituzione del Fondo risorse decentrate;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: "*Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*";
- l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al

comma 3 lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamati:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

- il D.P.C.M. 27 aprile 2020, il quale chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*

RILEVATO che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate 2020 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2020 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2020 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2020 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla citata proposta di deliberazione

Bologna, 30 novembre 2020

Il Revisore Unico

Dott.ssa Elisa Fabbrì